

indicata
(da qui

di interesse generale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Art. 3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- Portare la crescita attraverso la conoscenza, lo studio e l'applicazione delle abilità umane, per migliorare la qualità e lo stile di vita.
- Lo sviluppo delle capacità umane, delle competenze trasversali come strumento per il progresso della società civile. Le attività umane immateriali sono oggetto di studio, conoscenza, insegnamento, applicazione, conseguimento di risultati nella vita personale e nella vita collettiva.
- L'obiettivo che l'associazione si pone nel perseguire questo fine è l'espressione e la completezza personale, che nella collaborazione si somma con l'espressione e la completezza dell'altro; è sostenersi e sommarsi per un fine più grande, arrivare all'Umanità.
- L'associazione Studi Abilità Umane - Trentino collabora con il Centro Studi Podresca di Prepotto (UD), applica e diffonde la ricerca innovativa sulle Scienze delle abilità umane organizzando conferenze, laboratori e corsi di studio con la formazione e la licenza dell'ente.

2. L'associazione si pone come fini operativi:

- Studio e sviluppo dei valori umani, civili e sociali, delle pari opportunità e dell'aiuto reciproco per la coesione all'interno di una comunità etica, responsabile e solidale.
- Cultura del volontariato.
- Centralità della persona, maturare le competenze per la vita (life skills).
- Dare gli strumenti per esprimere sé stessi, per acquisire le abilità adatte a una vita piena e felice in armonia con il contesto sociale e con le relazioni.
- Intervenire sul disagio giovanile, l'abbandono scolastico, il bullismo, il vandalismo.
- Prevenire il disagio sociale.
- La conoscenza di sé, la cura, l'equilibrio, il benessere.
- La qualità delle relazioni in famiglia, al lavoro e nella società.
- Sostegno alla genitorialità. Rapporto genitori-figli nell'ambito di un'educazione senza stimoli dolorosi.
- Contributo attivo, collaborazione, cooperazione, partecipazione nel gruppo di appartenenza per valorizzare le risorse umane e sociali.
- Potenziare con strumenti per la crescita personale il percorso didattico offerto dalle scuole e dalle università.
- Fare rete con altre associazioni per fini comuni.
- Collaborare con enti e aziende.

3. Al fine di raggiungere le finalità menzionate l'Associazione potrà svolgere le

seguenti attività specifiche:

- Impatto sul contesto attraverso lo sviluppo delle abilità umane, le consulenze personali, conferenze, corsi di studio, percorsi didattico ricreativi, laboratori esperienziali, presentazione di libri.
- Corsi per la conoscenza di sé, la consapevolezza e l'equivalenza.
- Corsi e workshop di respiro circolare rivolti ad adolescenti, donne in gravidanza, adulti, terza età, aziende.
- Corso La mente funzionale.
- Corsi per trasformare una vita di problemi in una vita di progetti nel contesto personale e nel mondo del lavoro.
- Corsi dedicati alla relazione di coppia e a chi desidera costruirla, per vivere un rapporto armonioso, duraturo e in miglioramento costante.
- Progetti tematici per la qualità della vita in famiglia, per migliorare le relazioni, la collaborazione, il benessere e agire per la prevenzione dei problemi.
- Corsi per sostenere, promuovere la parità di genere, per la prevenzione dei problemi in famiglia e del femminicidio.
- Corsi per il sostegno alla genitorialità. Corsi rivolti a genitori e insegnanti per la qualità dell'educazione nelle fasce di età 0-3 anni, 3-6 anni, 6-12 anni, adolescenza.
- Corsi rivolti a bambini e ragazzi per lo sviluppo delle abilità umane (life skills).
- Offerta di laboratori didattici alle scuole per lo sviluppo delle abilità umane (life skills).
- Corsi di formazione e laboratori per insegnanti, educatori, volontari che operano con bambini e ragazzi di tutte le età.
- Creazione e gestione di una scuola che affianchi alle materie scolastiche le abilità personali (life skills) per uno sviluppo ottimale delle risorse umane.
- Creazione di una biblioteca per la promozione della lettura, della diffusione del libro e dei nuovi media.
- Partecipazione a bandi di concorso pubblici e privati.
- Utilizzazione di strumenti informatici.
- Donazioni a favore di enti che perseguono fini condivisi.

3. L'Associazione può svolgere, ex Art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, che siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice e dalle disposizioni attuative.

4. L'Associazione potrà porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'Art. 7 del Codice del Terzo settore e dei decreti attuativi.

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari



opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

2. Non è prevista differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. L'Associazione deve essere composta da almeno sette associati persone fisiche o da tre associazioni di promozione sociale. Se il numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runt.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione chiunque ne abbia interesse presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Nella domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro trenta giorni dalla delibera ed egli viene iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto è motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro trenta giorni dalla delibera. L'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante istanza al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria si svolge entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. L'Assemblea può incaricare un collegio per la decisione sull'appello. Il collegio deve essere composto da almeno sette associati, indicati dall'Assemblea. I membri del Consiglio direttivo non possono sedere in questo collegio. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da minorenni sono controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La domanda di ammissione può essere presentata anche attraverso l'utilizzo di

strumenti digitali specificatamente individuati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea con diritto di voto attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare il diritto l'associato presenta domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine di quindici giorni. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, adottare comportamenti conformi nei rapporti tra gli associati e tra questi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dallo Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario. L'associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa annuale entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica l'obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Art. 6 dello Statuto.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- violazioni persistenti degli obblighi statutari, regolamentari o delle delibere degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, è motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro trenta giorni dalla delibera. L'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a



mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria si svolge entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. In Assemblea è garantito all'appellante il diritto al contraddittorio. Finché l'Assemblea ordinaria non deliberi in merito all'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene l'esercizio dei diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche, che condividono le finalità dell'Associazione e che per libera scelta prestano attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione iscrive nel registro i volontari, associati o non associati, che svolgono attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e li assicura per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge l'attività di volontario.

2. L'Associazione svolge l'attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non è vincolata o limitata, è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ogni associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi

rappresentare da un altro associato mediante delega in forma scritta e firmata. La delega contiene l'indicazione di delegante e di delegato. È ammessa una sola delega per associato. Non possono essere conferite deleghe agli associati che ricoprono cariche sociali.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere convocata:

- su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea, che si tiene entro trenta giorni dalla data della richiesta. Se il Presidente non provvede alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o in subordine il consigliere più anziano di età procede in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, che si svolge entro trenta giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o altro strumento telematico almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'ora di prima e di seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno. La seconda convocazione viene fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi mediante videoconferenza o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia consentito loro di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo, in cui si trova il segretario verbalizzante ed è valida anche se il Presidente si trova in un altro luogo; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà a cura del segretario, mentre la firma avverrà successivamente. Se si interrompe il collegamento, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente o da chi ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione sono valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le delibere dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di



esclusione dall'Associazione;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è costituita validamente con la presenza di persona o per delega della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è costituita validamente qualsiasi sia il numero degli associati presenti di persona o per delega.

3. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di persona o per delega di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di persona o per delega di almeno un quarto degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto presenti di persona o per delega.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ogni associato ha diritto a un voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati dall'iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà riconosciuto automaticamente all'associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale. Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. È facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. È ammesso solo il voto palese se l'assemblea si svolge con le modalità indicate dall'art. 12, c. 5 del presente Statuto.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Il numero di consiglieri può variare da tre a sette secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei rinnovi successivi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'Art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. Il mandato di consigliere scade in concomitanza della terza assemblea annuale successiva a quella di nomina. Ai fini del calcolo della durata della carica si tengono in considerazione le sole assemblee annuali ordinariamente convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'associazione. I consiglieri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

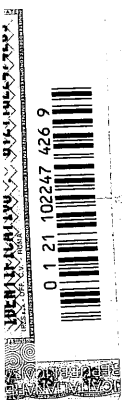
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In questo caso il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo, che si tiene entro venti giorni dalla data della richiesta. Se il Presidente non provvede alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o in subordine il consigliere più anziano di età procede in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, che si svolge entro dieci giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera, email o altro strumento telematico almeno quattro giorni prima della data della riunione e indica il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

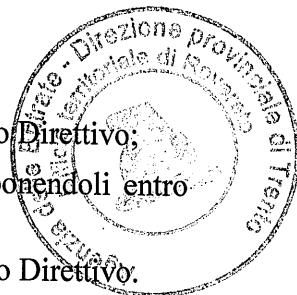
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare ha il compito di:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;





- redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - provvedere entro un termine congruo a informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, con collaboratori e consulenti esterni;
 - ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - adottare ogni provvedimento che gli sia attribuito dallo Statuto o dai regolamenti interni;
 - adottare i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, alla gestione e al funzionamento corretto dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica**
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione. In particolare ha il compito di:
- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione nei riguardi degli associati e dei terzi;



- curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare in caso di necessità provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo spetta al Consiglio Direttivo conferire delega a altro consigliere.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria in seguito a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Art. 16, c.3 dello Statuto;
- perdita della qualità di associato al verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art. 8 dello Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma precedente, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo resta nella composizione risultante a seguito della cessazione. I consiglieri restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, tutto il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o in subordine il consigliere più anziano di età convoca l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri i consiglieri cessati restano in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Art. 22 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo

svolgimento delle attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex Art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.



Art. 24 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio di esercizio, che è approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima viene convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dallo Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, che è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 26 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, il Codice civile e le disposizioni di attuazione in quanto compatibili.